

ACADEMY OF EMERGENCY MEDICINE AND CARE

AcEMC

IMPROVING KNOWLEDGE AND SCIENTIFIC INTERCHANGE IN EMERGENCY MEDICINE

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'associazione scientifica denominata Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC): l'associazione è individuata da un proprio logo.

L'associazione è interdisciplinare e riunisce medici con ogni specializzazione, altri professionisti e cultori, di ogni nazionalità, che operano nell'ambito della medicina d'emergenza-urgenza nonché nella progettazione e realizzazione di tecnologie biomediche nel settore della medicina d'emergenza-urgenza.

L'AcEMC è apartitica, apolitica, non ha finalità sindacali, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Pavia, via Maugeri n. 10. La sede potrà variare secondo le esigenze dell'associazione.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento, liquidazione e nomina dei liquidatori dell'AcEMC deve essere deliberato da apposita assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Articolo 4 - Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere e realizzare ricerca scientifica in ambito clinico, epidemiologico, tecnologico e organizzativo, specie attraverso studi multicentrici
- promuovere e realizzare pubblicazioni e divulgazioni scientifiche
- promuovere e realizzare eventi quali corsi di formazione e di aggiornamento, seminari, convegni, congressi, meeting e ogni altro evento con scopi scientifici, anche con utilizzo di strumenti informatici innovativi per la simulazione e la didattica avanzata
- promuovere l'interscambio scientifico nel campo della medicina d'urgenza
- adempiere alle funzioni che le siano attribuite dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 5 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo emana, entro novanta giorni dalla sua costituzione, il Regolamento esecutivo, finalizzato a disciplinare gli aspetti organizzativi e le attività dell'associazione, in conformità ai principi ed agli indirizzi stabiliti nello Statuto.

Lo Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

Articolo 6 - Associati

L'Associazione è composta da:

- soci fondatori
- soci accreditati
- soci sostenitori
- soci onorari

Articolo 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'AcEMC coloro i quali sono intervenuti all'atto costitutivo e coloro i quali sono ammessi come tali alla prima riunione degli organi collegiali successiva alla legale costituzione dell'associazione. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa e possono essere rieletti più volte nel Consiglio Direttivo.

Il socio fondatore ha diritto di partecipazione all'Assemblea con voto attivo: tale diritto può essere perso per

- dimissione
- indegnità sancita dal Collegio dei Probiviri
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi (il regolamento, di cui all'art. 5, stabilisce le condizioni alle quali la morosità può dar luogo all'adozione del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo).

In caso di decadenza o rinuncia di un socio fondatore, il posto potrà essere occupato da un socio accreditato proposto dal Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Articolo 8 – Soci accreditati

Sono soci accreditati dell'associazione i medici, altri professionisti e cultori di cui all'articolo 1, che abbiano acquisito meriti scientifici particolari, definiti dal "curriculum del socio" stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni nuovo socio accreditato deve essere proposto da almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

La nomina dei soci accreditati è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei presenti, sulle proposte pervenute.

I soci accreditati sono tenuti al pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto attivo e passivo per la quota del Consiglio Direttivo spettante ai soci accreditati.

Il socio accreditato ha diritto di partecipazione all'Assemblea con voto attivo. La qualifica di socio accreditato può essere persa per

- dimissione
- indegnità sancita dal Collegio dei Probiviri
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi (il regolamento, di cui all'articolo 5, stabilisce le condizioni alle quali la morosità può dar luogo all'adozione del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'AcEMC identifica nel regolamento le caratteristiche minime necessarie per la

domanda di ammissione a socio accreditato.

Articolo 9 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori dell'associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono l'attività con contributi finanziari o contributi d'opera, con un importo minimo fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono esentati dal pagamento di quote associative; possono partecipare alle assemblee nazionali senza diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 10 - Soci onorari

Sono soci onorari i medici, altri professionisti e cultori di cui all'articolo 1, che hanno avuto particolari meriti in campo scientifico e sociale.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di quote associative; possono partecipare alle assemblee nazionali senza diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 11 – Doveri dei soci

I soci dell'AcEMC devono svolgere l'attività in favore della stessa senza fini di lucro, e nessuna carica sarà soggetta a retribuzione. La quota di partecipazione all'AcEMC non è trasmissibile a terzi.

Articolo 12 - Esclusione

Sono motivi di esclusione quelli elencati per ogni tipologia di socio ai rispettivi articoli numeri 7 e 8.

Articolo 13 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci accreditati, dai soci onorari, e dai soci sostenitori o da un rappresentante di questi nel caso di Enti, Associazioni, Aziende e Società aderenti. I soci fondatori e accreditati devono essere in regola con il versamento della quota associativa, e i soci sostenitori devono essere in regola con il versamento del contributo stabilito.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente secondo le modalità definite dal regolamento dello statuto: essa può essere convocata con lettera o con messaggio per via informatica contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti gli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, e/o mediante pubblicazione nella rivista, oppure nei bollettini ufficiali oppure nel sito dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi

degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o a mezzo delega conferita ad altro socio: essa delibera a maggioranza semplice anche per le modifiche dello Statuto. Ogni socio avente diritto può esprimere un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe: le deleghe sono valide per ogni tipologia di voto (palese o a scrutinio segreto).

All'assemblea ordinaria competono:

1. formulazione degli indirizzi generali della vita associativa
2. discussione e approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo annuale, nonché del bilancio preventivo, predisposti e proposti dal Consiglio Direttivo secondo i termini di legge
3. discussione e approvazione della relazione annuale del Presidente
4. elezione del Consiglio Direttivo
5. elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
6. elezione dei componenti del Collegio dei probiviri
7. determinazione della quota annuale di associazione per i soci fondatori e accreditati su proposta del Consiglio Direttivo
8. deliberazione della quota minima annuale di contributo proposta dal Consiglio Direttivo per i soci sostenitori
9. ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai soci secondo le modalità di legge.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria e come previsto dal regolamento dello statuto.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente, sia se convocata in via ordinaria che straordinaria.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un totale di 17 (diciassette) Consiglieri, di cui tutti i soci fondatori e per il resto soci accreditati. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e con la maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente eletto.

Il consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza semplice di 2/3 (due terzi) in seduta straordinaria appositamente convocata. In caso di revoca del Consiglio Direttivo, decadono tutte le cariche societarie in essere. I consiglieri eletti tra i soci accreditati che abbiano espletato due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è costituito regolarmente con almeno la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e svolge tutte le attività esecutive dell'associazione stessa, rispettando le indicazioni di carattere generale espresse dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo inoltre:

- elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e il Presidente eletto dell'associazione
- stabilisce e aggiorna i criteri del "curriculum del socio" necessari per essere proposto socio dell'AcEMC
- predispone il rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale (o bilancio consuntivo annuale e bilancio preventivo) e la relazione al rendiconto consuntivo annuale, su indicazione del Tesoriere
- delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci, secondo i criteri stabiliti per ogni

figura di socio

- redige il regolamento dello statuto e un eventuale regolamento interno, apportando tutte le necessarie modifiche ogniqualvolta necessarie
- delibera sull'entità della quota annuale associativa da proporre all'Assemblea per i soci accreditati
- delibera sull'entità del contributo annuale da proporre all'Assemblea per i soci sostenitori
- delibera sulla creazione di gruppi di ricerca, di lavoro e di formazione
- definisce il logo dell'associazione e vi apporta eventuali variazioni
- delibera sulle proposte di organizzazione di congressi, corsi, attività formative e di ricerca scientifica
- esamina e verifica le richieste di patrocinio, nonché tutte le altre richieste in cui è implicato il logo dell'associazione
- identifica la rivista ufficiale dell'associazione, ne discute i contenuti e collabora alla sua realizzazione, nonché alla sua crescita e diffusione
- stabilisce e verifica i contenuti del sito web dell'associazione
- propone la nomina dei soci onorari
- prepara e propone all'assemblea le eventuali modifiche dello statuto.

Norma transitoria: fino alla prima assemblea ordinaria il consiglio direttivo sarà composto dai soci fondatori, che nomineranno Presidente, segretario e tesoriere (ma non il presidente eletto), che rimarranno in carica fino alla prima assemblea elettiva.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione. Dura in carica 3 anni, non è immediatamente rieleggibile, e può essere revocato con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'AcEMC e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dal Segretario o dal Presidente eletto. Può delegare singole funzioni di sua competenza con apposito atto scritto.

Articolo 17 - Segretario

Il Segretario affianca e coadiuva il Presidente negli atti e nelle attività necessari alla vita dell'AcEMC. Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo. Redige, conserva e aggiorna i libri sociali quali il Libro Soci, il Libro Verbali delle assemblee nazionali, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell'associazione. È eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 18 - Tesoriere

Il Tesoriere amministra il patrimonio, le entrate e le uscite, e tutti gli aspetti economico-finanziari dell'associazione, richiede il versamento delle quote ai soci fondatori e accreditati ed il contributo ai soci sostenitori.

Predisporre e redige la bozza di rendiconto economico-finanziario annuale (bilancio consuntivo e bilancio

preventivo) da presentare al Consiglio Direttivo, entro i termini di legge.

Ha poteri di ordinaria amministrazione e opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide.

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 19 - Presidente eletto

Il Presidente eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per i 3 (tre) anni in carica e succede al Presidente alla scadenza del mandato. Ha diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e un supplente, eletti dall'assemblea. Uno dei componenti effettivi e il revisore supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili. Il Collegio, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio esamina il rendiconto consuntivo annuale o Bilancio (consuntivo e preventivo) predisposto dal Consiglio Direttivo e predispone la propria relazione per l'Assemblea. In caso di revoca delle cariche sociali (Presidente, Presidente eletto, Segretario, Tesoriere) il Collegio deve far pervenire al Consiglio Direttivo un proprio parere da sottoporre all'assemblea. Dura in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri

È costituito da cinque componenti, eletti dall'assemblea, che eleggono il Presidente dei probiviri. Dura in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al Collegio dei probiviri compete, su deferimento del Presidente, la valutazione dei comportamenti dei soci contrari alla deontologia professionale o atti contrari alla correttezza, decoro ed immagine dell'associazione o di violazione alle disposizioni del presente statuto. Il regolamento dell'Associazione determina le procedure che possono, in caso di provata responsabilità, concludersi con i seguenti provvedimenti: avvertimento, censura, sospensione temporanea, espulsione dall'associazione. Nell'ipotesi di messa in atto di una procedura di sfiducia e revoca degli organi societari, il Collegio dei Probiviri deve far pervenire il proprio parere al Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili dalla stessa acquisiti o ad essa intestati. Le entrate della società sono altresì costituite da:

- quote annuali riscosse dai soci fondatori e accreditati
- contributi dei soci sostenitori
- eventuali corrispettivi ottenuti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e delle attività a questi correlate
- introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi e da erogazioni liberali o donazioni.

In caso di scioglimento o cessazione delle attività dell'associazione, gli avanzi di gestione ed il suo patrimonio (i beni) non potranno in nessun modo essere distribuiti; dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Anno sociale e Rendiconto economico - finanziario

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo e preventivo annuali) relativo all'anno sociale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo a un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'associazione.

Articolo 25 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali in materia.